

Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018

Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

L'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Nella specie, la S.C., in virtù di sentenze "inter partes" acquisite in sede di memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., ha rigettato l'impugnazione del secondo licenziamento, intimato a seguito di ripristino giudiziale del rapporto lavorativo, per effetto del giudicato sopravvenuto sulla legittimità del primo licenziamento disciplinare).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018